

PRESUPPOSTI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI EFFETTIVI BASE E DEI LIVELLI TENDENZIALI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO PER OGNI AMBITO TERRITORIALE E PER OGNI ANNO DEL PERIODO 2000-2003 AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE 1999, N. 202/99 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA MEDIA NAZIONALE DEI LIVELLI TENDENZIALI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2004, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 9.4, DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

1 Introduzione

Con la presente proposta di delibera vengono:

- determinati i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità del servizio per il periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99); a tale scopo, vengono altresì adottate le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2.4 della medesima deliberazione in esito all'accertamento, in seguito a controlli tecnici, della non validità di alcuni dati di continuità del servizio forniti da alcuni esercenti;
- determinati i valori medi nazionali dei livelli tendenziali di continuità, assegnati agli ambiti aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4 della deliberazione n. 202/99.

2 Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per il periodo 2000-2003

2.1 Premessa

La deliberazione n. 202/99 ha definito la disciplina di regolazione della continuità del servizio attraverso livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe. Ai fini della presente proposta di delibera, i punti salienti di tale disciplina sono i seguenti:

- *Ambito di applicazione:* l'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 202/99 prevede che la medesima deliberazione si applica dall'1 gennaio 2000 agli esercenti che avevano un numero di utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT) superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998 e che non hanno

presentato istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, della deliberazione 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99);

- *Dati forniti dagli esercenti*: l'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 202/99 prevede che gli esercenti di cui al precedente alinea forniscano all'Autorità, entro il 31 marzo 2000, i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT, previsti dalla deliberazione n. 128/99, riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali;
- *Controlli tecnici*: l'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99 prevede che, qualora l'Autorità accerti, mediante controlli tecnici, la non validità dei dati forniti dagli esercenti di cui al precedente alinea, la data di inizio di applicazione della deliberazione n. 202/99 è differita all'anno successivo;
- *Livelli effettivi base*: l'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione n. 202/99 prevede che entro il 31 luglio 2000 l'Autorità determini, per ciascun ambito territoriale, i livelli effettivi base dell'indicatore di riferimento, sulla base dei dati forniti dagli esercenti di cui al primo alinea ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 202/99;
- *Livelli tendenziali di continuità*: l'articolo 7, commi 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, definisce le modalità per la determinazione dei livelli tendenziali di continuità del servizio per il periodo 2000-2003, a partire dal livello effettivo base.

I livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità così determinati costituiscono i riferimenti necessari per le successive determinazioni di riconoscimenti di costo a favore degli esercenti, in caso di recuperi di continuità del servizio positivi – o di penalità a carico degli esercenti, in caso di recuperi di continuità del servizio negativi – che saranno determinati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 8.3 della deliberazione n. 202/99.

Nel seguito vengono descritte le attività istruttorie che costituiscono i presupposti per la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per il periodo 2000-2003.

2.2 Ambito di applicazione

Gli esercenti del servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti vincolati in un'area territoriale, che alla data del 31 dicembre servivano un numero di utenti BT superiore a 100.000, sono i seguenti:

- a) Enel Distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel Distribuzione)
- b) Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea)
- c) Aem Elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano)

- d) Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino)
- e) Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm)
- f) Azienda energetica consorziale-Etschwerke, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano-Bozen (di seguito: Aec-Ew)
- g) Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8,34143 Trieste (di seguito: Acegas)
- h) Meta - Modena energia territorio ambiente Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena (di seguito: Meta).

Di questi esercenti, solo Aec-Ew ha presentato istanza all'Autorità, con lettera in data 27 ottobre 1999, prot. 2/12437, per l'esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni fino al 31 dicembre 2002. Di conseguenza, gli altri esercenti si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 202/99, e quindi ad essi la medesima deliberazione si applica a partire dall'1 gennaio 2000.

2.3 Dati forniti dagli esercenti

Gli esercenti a cui la deliberazione n. 202/99 si applica dall'1 gennaio 2000 hanno presentato all'Autorità i dati di continuità del servizio richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3 della stessa deliberazione.

I dati di continuità del servizio relativi al 1998 e 1999 sono stati forniti dagli esercenti suddivisi per ambiti territoriali, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione n. 202/99 e dalle deliberazioni dell'Autorità 29 marzo 2000 n. 64/00, 65/00, 66/00 e 67/00 e 4 maggio 2000, n. 85/00, 86/00 e 87/00 recanti le valutazioni delle istanze presentate dagli esercenti per la riclassificazione di porzioni del territorio di comuni con più di 50.000 abitanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99.

Gli uffici dell'Autorità hanno predisposto un modulo per la raccolta dei dati richiesti (allegato A). In particolare, per ogni anno e per ogni ambito territoriale di ogni esercente sono stati rilevati il numero e la durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, suddivise sia per origini delle interruzioni (come definite dall'articolo 6 della deliberazione n. 202/99), sia per cause delle interruzioni (come definite dall'articolo 7 della deliberazione n. 202/99). Inoltre, per ogni ambito territoriale sono stati raccolti i dati relativi al numero di utenti BT e ai consumi di energia necessari a successive elaborazioni.

2.4 Controlli tecnici

Al fine di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, la validità dei dati forniti dagli esercenti, sono stati effettuati controlli tecnici presso i principali esercenti.

La disciplina dei controlli tecnici per la continuità del servizio è contenuta nell'articolo 5 della deliberazione n. 202/99. Tale articolo prevede che l'Autorità effettui controlli anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/99 al fine di verificare che tali dati siano stati registrati secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione. Gli obblighi di registrazione delle interruzioni previsti dalla deliberazione n. 128/99 sono entrati in vigore dall'1 gennaio 2000 per gli esercenti con più di 100.000 utenti BT alla data del 31 dicembre 1998, e quindi tali obblighi non erano in vigore negli anni 1998 e 1999, a cui si riferiscono i dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99. Di conseguenza, l'articolo 2, comma 2.4 della medesima deliberazione prevede un regime particolare per gli esiti dei controlli tecnici relativi ai dati di continuità del servizio relativi agli anni precedenti alla introduzione della deliberazione n. 128/99: invece di prevedere la determinazione, da parte dell'Autorità di un valore presunto (come previsto dall'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione n. 202/99), l'effetto di una eventuale non validità consiste nel differimento di un anno della data di applicazione della deliberazione n. 202/99. A parte questa differenza negli effetti, i controlli tecnici hanno in entrambi i casi lo scopo di verificare le modalità di registrazione delle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di verificare la corretta imputazione delle origini e delle cause delle medesime interruzioni (dal momento che un'eventuale attribuzione scorretta delle cause e delle origini delle interruzioni potrebbe portare a modifiche nell'indicatore di riferimento utilizzato).

Selezione degli esercenti

Nel capitolo 8 del documento per la consultazione "Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1999 (PROT. AU/99/275) erano contenute le proposte dell'Autorità circa le modalità di controllo dei dati di continuità forniti dagli esercenti. In particolare, nel citato documento per la consultazione si proponeva che, al fine di promuovere l'ottenimento della certificazione dei sistemi qualità secondo le norme della famiglia Iso 9000, l'Autorità avrebbe potuto assoggettare a controlli tecnici meno frequenti gli esercenti in grado di dimostrare l'ottenimento di tale certificazione di qualità applicabile almeno al processo di esercizio e manutenzione della rete elettrica.

Tenendo conto anche delle osservazioni scritte pervenute dagli esercenti e dagli altri soggetti interessati in sede di consultazione e di audizione speciale, gli esercenti da assoggettare ai controlli tecnici sono stati selezionati dagli uffici dell'Autorità tenendo conto anche dell'eventuale ottenimento da parte di organismi accreditati della certificazione del sistema qualità.

Per Enel Distribuzione si è proceduto a un ulteriore campionamento degli esercizi territoriali in cui è suddivisa organizzativamente la società distributrice, ponendo attenzione ad aspetti quali:

- la presenza nel campione di esercizi appartenenti a diverse regioni italiane, curando in particolare la ripartizione tra esercizi del Nord, del Centro e del Sud del Paese;
- la presenza nel campione di esercizi con territorio servito sia misto (urbano e rurale), sia solo urbano;
- l'esistenza di dati particolari che meritavano un controllo specifico, come ad esempio valori sopra la norma delle interruzioni riferibili a cause di forza maggiore o a cause esterne in alcuni esercizi del Nord interessati da eventi meteorologici eccezionali nel corso del 1999.

Indici per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici

Nel documento per la consultazione citato, si proponeva altresì un indice per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici. Tenendo conto anche delle osservazioni scritte pervenute dagli esercenti e dagli altri soggetti interessati in sede di consultazione e di audizione speciale, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ulteriormente gli indici per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici, in modo tale da distinguere due aspetti diversi:

1. l'accuratezza delle registrazioni delle interruzioni, cioè la completezza e la bontà delle registrazioni effettuate dagli esercenti;
2. la precisione dei valori degli indicatori di continuità, cioè il margine di approssimazione complessiva stimata dei dati forniti dagli esercenti.

Indice di accuratezza

L'indice di accuratezza di seguito illustrato ha l'obiettivo di dare una stima della completezza e della correttezza delle registrazioni relative alle interruzioni originate sulla rete MT. L'indice di accuratezza non ha l'obiettivo di stimare la precisione delle registrazioni effettuate dall'esercente, e quindi non tiene conto del fatto che eventuali errori sull'istante di inizio e sull'istante di fine dell'interruzione siano in eccesso o in difetto.

L'indice di accuratezza è costruito classificando le interruzioni in relazione agli errori riscontrabili nelle registrazioni e assegnando un peso differenziato in relazione alla gravità di tali errori. Il peso maggiore è assegnato alla mancata registrazione di una interruzione. Il peso minore è assegnato alla registrazione di interruzioni con errore, in difetto o in eccesso, pari a 1 minuto nell'istante di inizio, nonché alla registrazione di interruzioni con errore, in difetto o in eccesso, compreso fra 1 e 10 minuti nell'istante di fine. Pesi intermedi vengono assegnati ad altre tipologie di registrazioni incomplete o inesatte.

$$I_{acc} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{10} P_i \times N_i}{N_{camp}}\right) \times 100[\%]$$

L'indice di accuratezza I_{acc} è calcolato secondo la seguente formula:
dove:

- i è un indice che varia da 1 a 10 ed esprime i diversi tipi di incompletezza o inesattezza delle registrazioni indicati nella tabella A;
- P_i è il peso assegnato a ogni tipo di incompletezza o inesattezza, secondo quanto indicato nella tabella A;
- N_i è il numero di interruzioni con origine sulla rete MT riscontrato durante il controllo tecnico con incompletezza o inesattezza di tipo i ;
- N_{camp} è il numero di interruzioni con origine sulla rete MT controllato a campione durante il controllo tecnico.

Nel caso in cui nella registrazione di una stessa interruzione siano state riscontrate più di un tipo di incompletezza o inesattezza, la registrazione viene classificata in base al tipo di incompletezza o inesattezza più grave (cioè con peso P_i maggiore).

L'indice di accuratezza può assumere al massimo il valore 100%, che esprime la massima accuratezza.

Tabella A

i	Tipo di incompletezza o inesattezza di registrazione (interruzioni originate sulla rete MT)	P_i
1	Interruzioni non registrate	1
2	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 30 minuti	0,5
3	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 15 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 30 minuti	0,3
4	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 5 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 15 minuti	0,1
5	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 5 minuti	0,05
6	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio pari in valore assoluto a 1 minuto	0,01
7	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine superiore in valore assoluto a 10 minuti	0,3
8	Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine pari o superiore a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 10 minuti	0,01
9	Interruzioni registrate in modo incompleto o inesatto per le quali non risulta possibile verificare la durata di interruzione, il numero di utenti disalimentati o le cause di interruzione	0,3
10	Interruzioni registrate in modo non accurato per altri motivi (es. due interruzioni erroneamente registrate come un'unica interruzione di durata complessiva esatta, interruzioni registrate in più)	0,1

Indice di precisione

L'indice di precisione di seguito illustrato ha l'obiettivo di dare una stima della precisione del valore dell'indicatore di riferimento fornito dall'esercente all'Autorità in relazione alle registrazioni effettuate dallo stesso esercente. Dal momento che ai fini dell'approssimazione complessiva gli errori di registrazione possono compensarsi, l'indice di precisione tiene conto con segno algebrico diverso degli errori in difetto e degli errori in eccesso. L'indice di precisione è calcolato solo sulle interruzioni registrate dall'esercente.

L'indice di precisione I_{prec} è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{prec} = \frac{Dur_{ver} - Dur_{eserc}}{Dur_{ver}} \times 100[\%]$$

dove:

- Dur_{ver} è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT, riferito alle sole interruzioni originate sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai dati corretti riscontrati durante il controllo tecnico;
- Dur_{eserc} è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT, riferito alle sole interruzioni originate sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'esercente.

L'indice di precisione assume valori algebrici che esprimono l'errore stimato in percentuale rispetto al valore presunto dell'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT dell'esercizio (relativo alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulla rete MT).

Criteria per l'accertamento della non validità dei dati forniti dagli esercenti

Tenendo conto che le interruzioni non registrate non concorrono al calcolo dell'indice di precisione, mentre concorrono al calcolo dell'indice di accuratezza (vd sopra), è necessario considerare congiuntamente i due indici.

L'Autorità ha ritenuto che i dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambito territoriale, non siano validi agli effetti indicati dall'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, qualora in esito ai controlli tecnici effettuati sulle modalità di registrazione delle interruzioni non siano stati accertati livelli elevati di accuratezza e di precisione e, in particolare, se anche una sola delle seguenti condizioni non è soddisfatta:

- 1) indice di accuratezza maggiore di 90%;
- 2) indice di precisione compreso tra -3% e +3%.

Sulla base dei valori degli indici, sono stati ritenuti non validi i dati, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, forniti dalla Meta per tutti gli ambiti

territoriali ad essa relativi, e dall'Enel Distribuzione limitatamente agli ambiti territoriali relativi all'esercizio di Lucca (*Provincia di Lucca – alta concentrazione; Provincia di Lucca – media concentrazione; Provincia di Lucca – bassa concentrazione; Provincia di Massa Carrara – alta concentrazione, Provincia di Massa Carrara – media concentrazione, Provincia di Massa Carrara – bassa concentrazione*) e all'Esercizio metropolitano di Bari (*Provincia di Bari – alta concentrazione*). Pertanto, per tali ambiti territoriali la data di applicazione della deliberazione n. 202/99 è differita all'1 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99.

Altri esiti dei controlli tecnici

In occasione dei controlli tecnici effettuati presso l'Enel Distribuzione, Esercizio metropolitano di Bari e presso l'Acegas, sono state riscontrate situazioni non conformi agli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni imposti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99 e vigenti per tali esercenti dall'1 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1 della medesima deliberazione.

A seguito di tali controlli tecnici, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto all'Enel Distribuzione informazioni, dettagliate anche per ambito territoriale, in merito all'esistenza di linee MT non dotate dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99. L'Enel Distribuzione ha fornito le informazioni richieste e i dati di continuità del servizio relativi agli anni 1998 e 1999 per ambiti territoriali, calcolati escludendo gli utenti serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti per le quali l'Enel Distribuzione ha contestualmente presentato istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica; in particolare, l'Enel Distribuzione ha presentato istanza di esenzione dagli obblighi di registrazione automatica:

a) totale, per gli ambiti territoriali in cui gli utenti serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti costituiscono più del 40% degli utenti totali dello stesso ambito; in particolare, tali ambiti territoriali sono i seguenti:

- *Provincia di Foggia – bassa concentrazione;*
- *Provincia di Taranto – media concentrazione;*
- *Provincia di Potenza – bassa concentrazione;*
- *Provincia di Potenza – media concentrazione;*
- *Provincia di Matera – bassa concentrazione;*
- *Provincia di Matera – media concentrazione;*

b) parziale, per gli ambiti territoriali in cui gli utenti serviti da linee MT non dotate dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99 costituiscono meno del 40% degli utenti totali dello stesso ambito. In particolare, tali ambiti territoriali sono i seguenti (tra parentesi è indicato la quota percentuale di utenti BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti previsti):

- | | |
|---|---|
| - <i>Caserta – alta concentrazione (0,3%)</i> | - <i>Napoli – alta concentrazione (3%)</i> |
| - <i>Napoli – bassa concentrazione (1%)</i> | - <i>Brindisi – bassa concentrazione (5%)</i> |

- Taranto – alta concentrazione (6%)
- Caserta – bassa concentrazione (7%)
- Salerno – media concentrazione (8%)
- Avellino – media concentrazione (9%)
- Bari – alta concentrazione (9%)
- Bari – bassa concentrazione (10%)
- Caserta – media concentrazione (10%)
- Napoli – media concentrazione (10%)
- Benevento – media concentrazione (14%)
- Avellino – bassa concentrazione (15%)
- Salerno – bassa concentrazione (15%)
- Brindisi – alta concentrazione (16%)
- Benevento – bassa concentrazione (18%)
- Foggia – alta concentrazione (19%)
- Brindisi – media concentrazione (26%)
- Bari – media concentrazione (26%)
- Lecce – bassa concentrazione (30%)
- Lecce – media concentrazione (33%)
- Taranto – bassa concentrazione (34%)
- Foggia – media concentrazione (36%)

L’Acegas, da parte sua, ha fornito chiarimenti, indicando che il numero di trasformatori MT/BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti è inferiore all’1%, e fornendo i dati di continuità del servizio relativi agli anni 1998 e 1999 per ambiti territoriali, come richiesto dall’articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 128/99, calcolati escludendo le linee MT non dotate dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99.

In accoglimento delle istanze di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica previsti dall’articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, presentate dall’Enel Distribuzione per alcuni ambiti territoriali, l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione della deliberazione n. 202/99 debba essere differita per gli ambiti territoriali in cui la percentuale di utenti BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, commi 3.2 e 3.3, supera il 40% del totale di utenti BT presenti nello stesso ambito territoriale, fino all’anno successivo a quello in cui tale percentuale di utenti BT risulti inferiore al 40%.

2.5 Livelli effettivi base

Una volta esclusi i dati non validi, sui restanti dati è stato calcolato per ogni ambito territoriale l’indicatore di riferimento, come definito dall’articolo 4 della deliberazione n. 202/99 e successive modificazioni e integrazioni.

L’indicatore di riferimento utilizzato è dato dalla media biennale della durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore e dalle cause esterne, come indicato dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99.

Il valore dell’indicatore di riferimento per il biennio 1998-1999 viene calcolato solo per gli ambiti territoriali i cui dati sono stati ritenuti validi, ed è assunto come livello effettivo base per i medesimi ambiti territoriali.

2.6 Livelli tendenziali di continuità del servizio per il periodo 2000-2003

Per ciascun ambito territoriale, a partire dai livelli effettivi base, vengono calcolati i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. Tali livelli tendenziali di continuità del servizio costituiscono gli obblighi che gli esercenti dovranno rispettare, anno per anno e ambito territoriale per ambito territoriale, e i riferimenti rispetto a cui saranno calcolati i recuperi di continuità del servizio.

3 Determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004

L'articolo 9 della deliberazione n. 202/99 definisce un regime speciale di riconoscimento di costi a favore degli esercenti che gestiscono il servizio in ambiti con livelli di continuità del servizio migliori dei livelli nazionali di riferimento (30 minuti per gli ambiti in alta concentrazione, 45 minuti per gli ambiti in media concentrazione, 60 minuti per gli ambiti in bassa concentrazione).

Tale regime, che si applica su istanze degli esercenti da presentarsi all'Autorità a partire dall'1 gennaio 2001, è definito tenendo conto di un ulteriore valore di riferimento, la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per il 2004. L'articolo 9, comma 9.4 della deliberazione n. 202/99 prevede che l'Autorità determini tale media nazionale con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7.1 della medesima deliberazione, ovvero con il provvedimento di determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali per il periodo 2000-2003 per gli esercenti con più di 100.000 utenti (si veda il precedente paragrafo 2).

I valori della media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per il 2004 è stata determinata dall'Autorità applicando il criterio della media ponderata (utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT del 1999) ai livelli tendenziali calcolati per l'anno 2004 a partire dai livelli tendenziali dell'anno 2003.